



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-csat: [csat.campania@lnd.it](mailto:csat.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2021/2022

### Comunicato Ufficiale n. 12/CSAT del 6 dicembre 2021

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CSAT (2021/2022)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 6 dicembre 2021,  
ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVAZIONI

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella.**

**Ricorso delle società AGEROLA SRL avverso C.U. n.59 del 26.11.2021.**

**Gara Quartograd / Agerola Srl del 24.11.2021 – Coppa Campania Promozione.**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, con reclamo del 27/11/2021, la società Ssd Agerola Proponeva reclamo avverso la decisione del GST pubblicato sul C.U. n.59 del 26/11/2021 deducendo che la delibera del GST andava riformata in quanto, il rifiuto di disputare la gara era determinato dall'aggressione subita da vari calciatori della società reclamante ed in particolare dal calciatore sig. Vissicchio Gerardo che aveva riportato gravi lesioni tali da essere costretto a ricorrere alle cure ospedaliere e che pertanto, gli altri componenti della squadra, terrorizzati dagli accadimenti violenti si erano rifiutati di disputare la gara stessa. La gara, pertanto, svolgeva una articolata istruttoria e venivano escussi i Presidenti di entrambe le società interessate nonché i componenti della terna arbitrale. Dall'istruttoria emergeva l'indiscutibile aggressione subita prima della gara dai calciatori della società Agerola all'esterno dello stadio e la violenza con la quale era stato di fatto impedito ai calciatori di parteciparvi. La Corte, pur censurando l'estrema gravità dei fatti per come accaduti ai danni dei tesserati della società Agerola, deve dichiarare inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 76 CGS in combinato disposto con l'art. 67 CGS. Infatti, dagli atti non si evince che la società abbia proposto, innanzi al GST, il preannuncio e quindi il reclamo nei termini e nelle forme di cui all'art'67 CGS di tal che il GST ha correttamente deliberato sulla scorta del solo referto di gara. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

#### DELIBERA

**la Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ed il reclamo dichiara inammissibile il reclamo della soc. Agerola e, per l'effetto, conferma la delibera adottata dal GST e pubblicata sul C.U. n.59 del 26/11/2021. dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, dispone altresì, rimettersi gli alla Procura Federale per eventuali e/o ulteriori determinazioni in merito.**

Così deciso in Napoli, in data 06.12.2021

**PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

Si pubblicano, di seguito, le motivazioni di cui ai dispositivi del C.U. n. 11 del 29 novembre 2021 della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone.**

**Ricorso della società ASD BUCCINO VOLCEI avverso C.U. n.52 del 4/11/2021**

**Gara Buccino Volcei / Calpazio del 31/10/21 – Campionato Eccellenza.**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, vista la richiesta della società Asd Buccino Volcei Di copia degli atti ufficiali relativa alla gara in epigrafe, rilevato che tale richiesta lascia supporre che la predetta società era intenzionata a proporre reclamo avverso la gara in oggetto; constatato che la Asd Buccino Volcei, benchè abbia ricevuto gli atti ufficiali, non ha depositato alcun reclamo nei termini previsti dal CGS, per cui la richiesta della documentazione è da ritenersi come preannuncio reclamo. **P.Q.M., la Corte Sportiva Di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di dichiarare inammissibile il reclamo, dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 29.11.2021

**PRESIDENTE  
Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Dott. G. De Vincentiis.**

**Ricorso delle società REAL FRATTAMINORE avverso C.U. n.8/GST del 9.11.2021.**

**Gara Real Frattaminore / Cuore Rangers del 31.10.2021 – Campionato Juniores Under 19.**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, la società reclamante, assume di aver provveduto ad inviare entro i termini stabiliti il relativo preannuncio di ricorso a mezzo Pec il 2.11.2021 alle ore 16.42 al GST ed alle ore 18.05 del medesimo giorno alla società Asd Cuore Rangers. Tali circostanze risulterebbero provate dalle Pec che la reclamante ha depositato unitamente al reclamo di cui in oggetto. In particolare, la società Real Frattaminore assume che la Pec inviata alla società Cuore Rangers sarebbe stata rifiutata dal sistema e, pertanto, l'avviso di mancata consegna avrebbe costretto la reclamante a ripetere la notifica a mezzo raccomandata A/R, non essendo consentito al difensore della reclamante di accedere al portale per verificare l'esatto indirizzo della società Cuore Rangers.

**P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**E dichiara il reclamo è infondato in quanto gli indirizzi Pec sono inseriti nel portale societario, accessibile a tutte le società, anche la Pec inviata alla società Cuore Rangers è stata indirizzata ad un indirizzo errato "cuorerangers@pec.buffetti.it", invece che a quella esatta "asdrangers@pec.buffetti.it". Il tentativo successivo di notifica eseguito a mezzo raccomandata A/R non è idoneo, a proporre reclamo, l'inammissibilità, dell'impugnativa, in violazione dell'art.67 C.G.S., dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.**

Così deciso in Napoli, in data 29.11.2021

**PRESIDENTE  
Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI il 6 dicembre 2021.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**